

ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Misure di compensazione ambientale - Convenzione stipulata con il Comune - Legittimità - Motivazioni.

Tar Puglia - Lecce, Sez. II, 28 gennaio 2022, n. 150

“[...] Dall’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, come già rilevato da questa Sezione nella cit. sentenza n. 1538/2021, si ricava che:

- a) l’art. 1, comma 953, L. n. 145/2018 si applica agli accordi stipulati precedentemente al 3 ottobre 2010, a prescindere dalla natura (meramente patrimoniale o meno) del canone che gli stessi contemplano;*
- b) la predetta disposizione fa riferimento agli importi già corrisposti o ancora da corrispondere al Comune, come fatto palese, del resto, dall’ultimo periodo del comma invocato, in cui si fa riferimento agli “importi già erogati e da erogare”;*
- c) i precedenti accordi non erano di per sé in contrasto con la disciplina di riferimento vigente al momento della loro sottoscrizione, posto che vanno distinti due piani, il primo riferito all’autorizzazione per tali impianti e che “non tollerava la previsione di misure compensative”, e il secondo relativo agli “accordi tra operatori ed enti pubblici territoriali che invece tali misure compensative potevano prevedere (...)”;*
- d) la disposizione di cui all’art. 1, comma 953, L. n. 145/2018, mira a razionalizzare l’intero sistema, “nel cui contesto è inserita anche la conferma del carattere diacronicamente differenziato della più restrittiva disciplina delle «misure compensative e di riequilibrio ambientale» dettata dalle Linee guida del 2010. Il mantenimento dell’efficacia dei “vecchi accordi” tra operatori e Comuni (quelli ante 3 ottobre 2010) non ha alcuna portata sanante di una asserita invalidità sopravvenuta e, nei limiti in cui ciò ha anche una ricaduta sull’interpretazione della normativa previgente, è comunque giustificato dalla già rilevata complessiva ragionevolezza della norma” (cit. sentenza Corte Cost. n. 46/2021, § 19);*
- e) la norma predetta mostra la sua ragionevolezza anche nella parte in cui consente la deducibilità fiscale di quanto versato o da versare dagli operatori del settore;*
- f) dalla citata norma deriva anche l’obbligo “a contrattare – non mera esortazione, ma vincolo giuridico, suscettibile eventualmente di inadempimento, con tutte le relative conseguenze civilistiche, quale l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 del codice civile – [che] è poi inserito in una regolamentazione più ampia, secondo un bilanciamento ponderato che ne svela la complessiva ragionevolezza” [...].”*

FATTO e DIRITTO

1) La società ricorrente, Blu Solar Uno S.r.l., si duole della nota n. 8548 del 16 luglio 2018 con cui il Comune di Salice Salentino le ha chiesto il canone per l'anno 2017, di euro 76.421,66 (comprensivi di adeguamento Istat), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, alla luce dell'art. 6 della Convenzione rep. n. 1527 del 30 novembre 2009, stipulata dal predetto Comune e la dante causa della ricorrente (cioè Belpower s.r.l.), nel presupposto che, ad avviso della ricorrente, tale clausola (che prevede il pagamento dei canoni fino al 2024) sarebbe nulla per contrarietà a norme imperative. La ricorrente chiede quindi che tale clausola sia dichiarata nulla e che, per l'effetto, non sussistendo alcun credito in capo al Comune, venga dichiarata nulla o annullata la suddetta nota comunale n. 8548 del 16 luglio 2018 (con cui è stato chiesto il canone per il 2017) e che il Comune venga condannato anche alla restituzione degli importi già pagati dalla ricorrente, dalla stessa quantificati in euro 741.235,74, oltre interessi.

2) Nel cit. art. 6 della Convenzione (v. doc. 2 ricorso), rubricato "*Impegni della Società Proponente in fase di realizzazione dell'impianto*", sono previsti i seguenti contributi:

- i) un contributo annuo pari ad euro 70.000,00 soggetto a rivalutazione automatica annuale ISTAT, "*finalizzato allo sviluppo economico e culturale del Comune di Salice Salentino*", da corrispondere al Comune per la durata di quindici anni, per il primo anno, entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia e, per le rimanenti annualità, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ii) un contributo *una tantum* pari ad euro 200.000,00 "*per la realizzazione di un'opera pubblica che l'Amministrazione Comunale stessa riterrà prioritaria per la collettività salicese*", da versare all'Amministrazione Comunale entro sessanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto;
- iii) un contributo annuo pari ad Euro 5.000,00 destinato "*alla promozione di campagne di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali*", da corrispondere per cinque anni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per il primo anno, e, per i restanti anni, entro il 31 gennaio.

Il tutto per un ammontare complessivo stimato pari a circa Euro 1.372.217,85 (fino all'anno 2024).

3) Si è costituito in giudizio il Comune di Salice Salentino, il quale, nella successiva memoria del 13 dicembre 2021, ha concluso per l'infondatezza del ricorso e, in subordine, ha eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria di parte ricorrente per quanto versato fino al 2013.

4) All'udienza pubblica del 13 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

5) Con unico motivo di ricorso (con cui si deduce violazione degli artt. 1418, 1325, 1343 c.c., dell'art. 12, comma 6, D. Lgs. n. 387/2003, e dell'art. 1, commi 4 e 5, Legge n. 239/2004,

violazione dei §§ 13.4, 14.15, 16.5 dell'allegato 1, dell'allegato 2, DM 10 settembre 2010, dei §§ 2.3.5 e 2.3.6 dell'allegato A alla DGR 35 del 23.1.2007, violazione dell'art. 41 Cost., della Direttiva 96/92/CE, dell'art. 8 D. Lgs. n. 79/1999, eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche, in particolare per sviamento di potere, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e arbitrarietà), si sostiene che:

- a) il suddetto art. 6 della cit. convenzione sarebbe nullo perché volto ad imporre alla ricorrente oneri meramente patrimoniali ed è, perciò, contrario alla normativa in tema di impianti di fonti di energia rinnovabile;
- b) il D. Lgs. n. 387/2003, nell'introdurre una disciplina di favore per la realizzazione di tali impianti, ha previsto una autorizzazione unica all'art. 12 e, al comma 6 di tale articolo, ha previsto che *“L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”*;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. “f”, L. n. 239/2004, nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità ad opera della sentenza della Corte Costituzionale del 14 ottobre 2005, n. 383, lo Stato e le Regioni garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, prevedendo *“eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale”* (v. cit. lett. “f”);
- d) quindi le misure compensative, oltre a essere solo eventuali, devono essere concrete e realistiche e non possono essere meramente patrimoniali (ed imposte, quindi, per il solo fatto della realizzazione dell'impianto), come invece prevede il suddetto art. 6 della convenzione;
- e) le predette misure possono essere stabilite dallo Stato o dalle Regioni, ma non unilateralmente dai Comuni;
- f) lo scopo delle suddette disposizioni è di evitare che gli operatori che realizzano tali impianti possano essere soggetti a corrispettivi puramente patrimoniali, che non trovano riscontro in effettive esigenze di riequilibrio ambientale;
- g) quindi l'art. 6 della cit. convenzione sarebbe nullo per contrarietà al suddetto quadro normativo, con la conseguenza che i) stessa sorte avrebbe la nota con cui il Comune ha chiesto il canone per il 2017 e ii) che il Comune dovrebbe restituire alla ricorrente, come da specifica domanda in tal senso formulata in ricorso, i canoni dalla stessa già versati, per un importo di euro 741.235,74 oltre interessi.

6) Ritiene il Collegio che il ricorso vada respinto, alla luce delle considerazioni già espresse da questa Sezione nella sentenza n. 1538 del 26 ottobre 2021.

7) Le censure dedotte fanno riferimento alla validità o meno dell'accordo del 2009 (da cui discenderebbe la debenza o meno dei canoni di cui si controverte), convenzione che è riconducibile all'esercizio consensuale del potere amministrativo ai sensi dall'art. 11 L. n. 241/90, il cui sindacato è rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza del disposto di cui all'art. 133, lett. "a", n. 2, c.p.a. (v. cit. sentenza n. 1538/2021).

8) Venendo all'esame della vicenda di merito, va rilevato che, con riferimento alle Convenzioni per cui è causa, l'art. 1, comma 953, L. n. 145/2018, ha previsto che: *“Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili”*.

9) La predetta disposizione è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 46 del 24 marzo 2021, nella quale si è osservato quanto segue:

“10. (...) la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni con gli operatori economici del settore delle fonti energetiche rinnovabili contemplanti misure di compensazione non era esclusa dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, che, nel prevedere l'autorizzazione all'installazione degli impianti, riguardava le Regioni, titolari del potere autorizzatorio, nonché le Province che potevano provvedere su delega delle Regioni. Infatti era disposto che l'autorizzazione non potesse essere subordinata a «misure di compensazione», né essa poteva prevederle a favore dell'ente che rilasciava l'autorizzazione, appunto la Regione o la Provincia.

Sotto il profilo soggettivo il successivo art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, in sede di generale riordino del settore energetico, ha poi chiarito che le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di infrastrutture – e quindi anche i Comuni – comunque «hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di

compensazione e riequilibrio ambientale», fermo restando – ha precisato e ribadito la disposizione – che l'autorizzazione continuava a non poter essere subordinata a misure di compensazione, né poteva prevederle a favore dell'ente che rilasciava l'autorizzazione.

Successivamente, l'art. 38, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha aggiunto, tra gli enti che hanno diritto a stipulare accordi con i soggetti proponenti, anche gli enti pubblici territoriali, così peraltro confermando, pur dopo le sopra indicate Linee guida del 2010, la possibilità di accordi aventi ad oggetto misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Sotto il profilo oggettivo lo stesso art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 ha stabilito che lo Stato e le Regioni possono prevedere – nel garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni – eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Si è già ricordato che l'iniziale esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da queste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale – che originariamente comportava l'esonero degli operatori del settore dall'onere economico di tali misure in un'ottica di accentuato favore per questi ultimi, pur essendo talora di tutta evidenza l'«elevato impatto territoriale», come nel caso delle pale eoliche, sul paesaggio, sulla fauna e in generale sull'ambiente – è venuta meno a seguito della sopra menzionata dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale esclusione (sentenza n. 383 del 2005).

La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che, in questo contesto normativo, è incompatibile un procedimento di gara ad evidenza pubblica o di tipo concessorio, essendo il procedimento esclusivamente autorizzatorio (Consiglio di Stato, parere n. 9849 del 14 ottobre 2008) e che illegittima è la previsione unilaterale di misure compensative da parte di Comuni in delibere di Giunta recanti il disciplinare dell'attività di gestione di areogeneratori (Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione ... di Bari, sentenza 1° aprile 2008, n. 709; sezione staccata di Lecce, sez. I, sentenza 29 gennaio 2008, n. 118); sono state ritenute illegittime anche una convenzione non seguita poi dal rilascio dell'autorizzazione unica (TAR Puglia, sezione

distaccata di Lecce, sentenza 7 giugno 2013, n. 1361) ovvero superata da una successiva convenzione in sede di conferenza di servizi (TAR Puglia (...), sentenza 24 maggio 2018, n. 737).

11.– In sostanza vi era quindi un duplice piano: quello dell'autorizzazione che non tollerava la previsione di misure compensative; quello degli accordi tra operatori ed enti pubblici territoriali che invece tali misure compensative potevano prevedere (...).

12.– Le citate Linee guida del 2010, di natura regolamentare, segnano un netto cambiamento nell'evoluzione della disciplina di settore nella misura in cui pongono più in dettaglio la regolamentazione delle misure di compensazione, prevedendo criteri marcatamente limitativi per la loro fissazione.

Sono soprattutto due le prescrizioni che costituiscono una discontinuità rispetto al passato, tracciando uno spartiacque temporale tra prima e dopo l'entrata in vigore delle Linee guida.

Da una parte, si è previsto espressamente che non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, ma l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, «a carattere non meramente patrimoniale», a favore degli stessi Comuni. Tali misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali, ma non possono essere fissate unilateralmente da un singolo Comune.

D'altra parte, le misure compensative non possono essere comunque superiori al tre per cento dei proventi.

Quindi non sono più stati possibili né accordi bilaterali direttamente tra Comune (o, più in generale, ente locale) e operatore economico, né misure compensative esclusivamente monetarie, ossia solo per equivalente, dovendo essere invece “a carattere non meramente patrimoniale” e quindi almeno miste, in parte specifiche e in parte per equivalente, e con il tetto massimo pari al tre per cento dei proventi, nonché convenute esclusivamente in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica.

Nel complesso questa più restrittiva disciplina regolamentare – entrata in vigore il 3 ottobre 2010 e applicabile alle autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data e alle relative convenzioni – mirava, in modo virtuoso, da una parte a favorire un settore energetico strategico, quale quello delle fonti rinnovabili, con la previsione di un tetto massimo di onere economico a carico degli operatori, e dall'altra parte a promuovere effettive e specifiche misure compensative a tutela dell'ambiente, inciso dalla localizzazione degli impianti produttivi, laddove in precedenza quelle per equivalente, solo monetarie, non sempre si traducevano in misure di effettivo riequilibrio ambientale.

13.– Per altro verso, però, questa normativa regolamentare determinava una situazione squilibrata, perché gli stessi operatori economici, nel medesimo settore delle energie rinnovabili, comprensive dell'energia eolica, erano soggetti a regole diverse, quanto alle misure compensative e di riequilibrio ambientale. Lo spartiacque era costituito appunto dall'entrata in vigore delle Linee guida del 2010.

La normativa regolamentare appariva carente in quanto non prevedeva un meccanismo di riallineamento di quello che per gli operatori del settore era un onere economico (l'approntamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale), il quale risultava regolato in modo diacronicamente differenziato e quindi diseguale.

Costituiva, in particolare, fattore distorsivo del mercato l'applicazione solo alle nuove autorizzazioni e alle nuove convenzioni, successive al 3 ottobre 2010, delle prescrizioni relative alle misure compensative e di riequilibrio ambientale.

Di lì a poco, infatti, lo stesso legislatore si è reso avvertito dell'esigenza di un completamento della disciplina e – all'art. 34, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 – ha rimesso nuovamente a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, la definizione dei modi in cui potevano essere stipulati gli accordi tra le Regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di infrastrutture energetiche e gli operatori del settore, quanto alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Il riallineamento è infine previsto proprio dalla censurata disposizione della legge di bilancio del 2018, il cui fulcro è costituito dall'obbligo di revisione degli accordi – quelli di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, stipulati prima del 3 ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle Linee guida) – per metterli in linea, e quindi conformi, a queste ultime e segnatamente ai criteri contenuti nell'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Questo obbligo a contrattare – non mera esortazione, ma vincolo giuridico, suscettibile eventualmente di inadempimento, con tutte le relative conseguenze civilistiche, quale l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile – è poi inserito in una regolamentazione più ampia, secondo un bilanciamento ponderato che ne svela la complessiva ragionevolezza.

Da una parte si prevede che gli accordi, oggetto dell'obbligo di revisione pro futuro sulla base delle Linee guida del 2010, rimangono inalterati per il periodo precedente «mantenendo piena efficacia» e, per l'effetto, «i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con

gli enti locali [...] restano acquisiti nei bilanci degli enti locali». Si tratta di una norma sostanzialmente confermativa del fatto che le prescrizioni delle Linee guida del 2010, che orientano la revisione degli accordi per il futuro, mentre per il passato non condizionano e non pregiudicano l'efficacia degli stessi, atteso che il citato decreto ministeriale non prevedeva la sua applicazione retroattiva agli accordi già stipulati.

Dall'altra parte, a completamento della complessiva misura di razionalizzazione, la norma prevede che gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili. Si tratta infatti di costi afferenti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e quindi come tali deducibili a fini fiscali anche quando imputati all'obbligo di adempiere a misure di compensazione e riequilibrio ambientale di contenuto meramente patrimoniale.

14.– Nel loro insieme queste misure (obbligo di revisione dei “vecchi” accordi pro futuro, mantenimento della loro efficacia per il passato, deducibilità fiscale dei proventi corrisposti come costi del reddito d'impresa) convergono verso l'obiettivo, perseguito dal legislatore, a un tempo di garantire la concorrenza, riallineando le condizioni degli operatori del settore, quanto all'onere delle misure compensative e di riequilibrio ambientale, e altresì di promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio con misure compensative specifiche e non già (solo) per equivalente. Ciò assicura la ragionevolezza complessiva della norma.

15.– La disposizione censurata ha anche un'innegabile idoneità a superare le incertezze interpretative segnalate dalle ordinanze di rimessione con riferimento alla giurisprudenza di alcuni TAR, essenzialmente in ordine alla circostanza che l'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, nel riconoscere agli enti locali, tra cui i Comuni, la possibilità di stipulare accordi con i soggetti proponenti l'installazione sul proprio territorio di impianti di produzione di fonte elettrica (anche rinnovabile), prevedeva la possibilità di convenire pattiziamente «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale» tout court, senza precisarne il contenuto. Non era del tutto chiaro, dunque, se i predetti accordi dovessero contemplare solo misure di compensazione di carattere specifico, ossia interventi “positivi” sull'ambiente volti a bilanciare i pregiudizi sullo stesso (e talvolta sul paesaggio), derivanti dalla messa in esercizio dei predetti impianti, ovvero potessero prevedere anche misure di carattere meramente patrimoniale, cioè volte a “compensare” tali pregiudizi per equivalente.

Ma nel bilanciamento complessivo operato dalla norma censurata sta anche – e si giustifica – questo sostanziale chiarimento interpretativo, in chiave confermativa di una disciplina

diacronicamente differenziata, che fa perno sullo spartiacque temporale del 3 ottobre 2010, quanto alle «misure di compensazione e riequilibrio ambientale».

17.– Occorre ora passare ad esaminare le altre questioni sollevate.

La ritenuta ragionevolezza, nei termini sopra indicati, della disposizione censurata conduce anche, a cascata, alla non fondatezza di tutte le altre censure, che hanno un filo conduttore comune, quello della assunta sanatoria di un vizio di nullità assoluta degli accordi recanti misure compensative, sanatoria asseritamente recata dalla disposizione censurata; la quale invece, prevedendo che detti accordi mantengono «piena efficacia», è solo confermativa – come sopra esposto – della non applicazione retroattiva delle prescrizioni delle Linee guida del 2010, quanto a tali misure, a tutti gli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore di queste ultime.

(...) 19. (...) Nella fattispecie però l'intento del legislatore – come sopra esposto – è stato quello di tutelare il mercato e l'ambiente con un intervento bilanciato di razionalizzazione nel cui contesto è inserita anche la conferma del carattere diacronicamente differenziato della più restrittiva disciplina delle «misure compensative e di riequilibrio ambientale» dettata dalle Linee guida del 2010. Il mantenimento dell'efficacia dei “vecchi accordi” tra operatori e Comuni (quelli ante 3 ottobre 2010) non ha alcuna portata sanante di una asserita invalidità sopravvenuta e, nei limiti in cui ciò ha anche una ricaduta sull'interpretazione della normativa previgente, è comunque giustificato dalla già rilevata complessiva ragionevolezza della norma”.

10) Dall'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, come già rilevato da questa Sezione nella cit. sentenza n. 1538/2021, si ricava che:

- a) l'art. 1, comma 953, L. n. 145/2018 si applica agli accordi stipulati precedentemente al 3 ottobre 2010, a prescindere dalla natura (meramente patrimoniale o meno) del canone che gli stessi contemplano;
- b) la predetta disposizione fa riferimento agli importi già corrisposti o ancora da corrispondere al Comune, come fatto palese, del resto, dall'ultimo periodo del comma invocato, in cui si fa riferimento agli “importi già erogati e da erogare”;
- c) i precedenti accordi non erano di per sé in contrasto con la disciplina di riferimento vigente al momento della loro sottoscrizione, posto che vanno distinti due piani, il primo riferito all'autorizzazione per tali impianti e che “non tollerava la previsione di misure compensative”, e il secondo relativo agli “accordi tra operatori ed enti pubblici territoriali che invece tali misure compensative potevano prevedere (...)”;
- d) la disposizione di cui all'art. 1, comma 953, L. n. 145/2018, mira a razionalizzare l'intero sistema, “nel cui contesto è inserita anche la conferma del carattere diacronicamente differenziato

della più restrittiva disciplina delle «misure compensative e di riequilibrio ambientale» dettata dalle Linee guida del 2010. Il mantenimento dell'efficacia dei “vecchi accordi” tra operatori e Comuni (quelli ante 3 ottobre 2010) non ha alcuna portata sanante di una asserita invalidità sopravvenuta e, nei limiti in cui ciò ha anche una ricaduta sull'interpretazione della normativa previgente, è comunque giustificato dalla già rilevata complessiva ragionevolezza della norma” (cit. sentenza Corte Cost. n. 46/2021, § 19);

- e) la norma predetta mostra la sua ragionevolezza anche nella parte in cui consente la deducibilità fiscale di quanto versato o da versare dagli operatori del settore;

- f) dalla citata norma deriva anche l'obbligo *“a contrattare – non mera esortazione, ma vincolo giuridico, suscettibile eventualmente di inadempimento, con tutte le relative conseguenze civilistiche, quale l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile – [che] è poi inserito in una regolamentazione più ampia, secondo un bilanciamento ponderato che ne svela la complessiva ragionevolezza”* (cit. sentenza Corte Cost. n. 46/2021, § 13).

11) La citata disposizione di cui all'art. 1, comma 953, L. n. 145/2018, oltre a essere conforme al quadro costituzionale, non è nemmeno in contrasto con il quadro delle disposizioni di diritto europeo, per le seguenti ragioni evidenziate dalla Corte Costituzionale nella suddetta sentenza e cioè:

“22.– Non è fondata, infine, la censura che investe l'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi assunti sul piano internazionale ed europeo (ed in particolare agli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 sui cambiamenti climatici), anche sotto il distinto profilo del contrasto con il preminente principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale (ex multis, sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019, n. 177 del 2018, n. 275 del 2012 e n. 282 del 2009).

Ciò in quanto i Comuni – pur partecipando alla conferenza di servizi – non hanno alcuna competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, demandata dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 alla Regione (ovvero alla Provincia delegata), sicché il “regime” delle convenzioni in esame, frutto di un libero accordo tra le parti, non può incidere negativamente sulla massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili, in quanto è “esterno” al procedimento di autorizzazione.

23.– Da tale non fondatezza della questione discende anche l'assenza di un dubbio interpretativo, circa la compatibilità, sotto i profili indicati, della norma censurata con il diritto dell'Unione

europea, talché non può accogliersi la sollecitazione della parte a disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Invero, sebbene in linea di principio – in quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 – questa Corte esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme del diritto primario dell’Unione europea, potendo, all’esito di tale valutazione, dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall’ordinamento nazionale con effetti erga omnes (sentenza n. 63 del 2019; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019), è a tal fine necessario un dubbio interpretativo sulla compatibilità della norma censurata con il diritto europeo, dubbio che non sussiste nella fattispecie in esame” (così, Corte Cost. n. 46/2021 cit.).

12) Alla luce di quanto sopra, le questioni dedotte con il gravame in esame sono infondate e, pertanto, il ricorso va respinto.

13) Le spese di lite possono essere compensate tra la ricorrente e il Comune resistente, considerata la complessità del caso esaminato. Nulla si dispone sulle spese nei confronti della Regione Puglia, in quanto non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate tra parte ricorrente e il Comune di Salice Salentino.

Nulla spese nei confronti della Regione Puglia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO